



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 51

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: trasmissione nota interpretativa del Ministero della salute sul campo di applicazione dell'art. 34, comma 1, della legge 13 dicembre 2024 n. 203 (permessi retribuiti vertici elettivi degli Ordini e delle professioni sanitarie).

Cari Presidenti,

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota prot. n. 36685 -12/6/2025 DGPROF -MDS-P (all.ti) con cui il Ministero della Salute fornisce una interpretazione del disposto di cui all'art. 34, comma 1, della legge 13 dicembre 2024 n. 203, in riscontro alla richiesta di chiarimento formulata da parte della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche.

Si ricorda a tal proposito (così come illustrato nella comunicazione 3/2025) che **l'articolo 34, comma 1, della legge 13 dicembre 2024 n. 203 prevede che "I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali ...qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato".**

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

all.ti

MF/CDL



FILIPPO
ANELLI
13.06.2025
10:32:22
GMT+01:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Politiche in
favore del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alla Federazione Nazionale Ordini dei
Medici-Chirurghi e Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
presidenza@fnomceo.it

Alla Federazione Ordini Farmacisti
Italiani
posta@pec.fofi.it
presidenza@fofi.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani
info@pec.fnovi.it
info@fnovi.it

Al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi
segreteria@pec.psypec.it
segreteria@psy.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
professioni Ostetriche
presidenza@pec.fnopo.it
presidenza@fnopo.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e

delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione.

federazione@pec.tsrn.org

federazione@tsrn.org

Alla Federazione Nazionale Ordini
Chimici e Fisici

segreteria@pec.chimicifisici.it

segreteria@chimicifisici.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
Biologi

protocollo@cert.fnob.it

segreteria@fnob.it

Federazione Nazionale Ordini
Fisioterapisti

info@fnofi.it

fnofi@pec.fnofi.it

E p.c.

Alla Federazione Nazionale Ordini
Professioni infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

presidenza@fofi.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Trasmissione riscontro fornito alla FNOPI

Con nota del 10.01.2025, acquisita al prot. DGPROF n. 1566 (all.1), la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche ha chiesto a questo Ministero e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 34 co.1 della legge 13 dicembre 2024 n. 203.


Detta disposizione prevede per “*i vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

In particolare, la Federazione ha chiesto se, per ciò che concerne il riferimento specifico ai “*vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni, esso debba essere inteso nel senso di ricomprendere tutti i componenti degli organi elettivi dei predetti enti o se tale previsione debba essere limitata solo agli incarichi di vertice all'interno dei suddetti organi elettivi, come indicato dalla Federazione medesima nelle lettere *a)*, *b* e *c*) nella nota summenzionata del 10.01.2025.

Tenuto conto che la tematica è di interesse generale per tutte le Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, si trasmette il riscontro fornito alla FNOPI con nota del 14 marzo 2025 Prot. DGPROF 17098 (all.2) condiviso anche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che legge per conoscenza, affinché codeste Federazioni forniscano le opportune indicazioni a tutti gli Ordini territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mariella Mainolfi



Referente: Dott.ssa Carla Cilfone

Email: c.cifone@sanita.it





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE
IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Ex Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse
Umane del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

0017098-14/03/2025-DGPROF-MDS-P

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Alla Federazione nazionale degli ordini delle
professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

E p.c.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Quesito FNOPI

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto acquisita in data 10.01.2025, prot. DGPROF n. 1566, con la quale codesta Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche chiede a questo Ministero e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 34 co.1 della legge 13 dicembre 2024 n. 203. Detta disposizione prevede per “*i vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.

In particolare, codesta Federazione chiede se, per ciò che concerne il riferimento specifico ai “*vertici elettivi*” degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni, esso debba essere inteso nel senso di ricomprendere tutti i componenti degli

organi elettivi dei predetti enti o se tale previsione debba essere limitata solo agli incarichi di vertice all'interno dei suddetti organi elettivi, come indicato da codesta Federazione medesima nelle lettere *a*), *b* e *c*).

A parere della scrivente, dal tenore letterale della norma di cui all'art.34, comma 1, è possibile evincere che l'ambito di applicazione della stessa sia limitato solo ai lavoratori che ricoprono gli incarichi di vertice nell'ambito degli organi elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni.

Alla luce di quanto sopra, gli incarichi di vertice che assumono rilievo ai fini del riconoscimento dei permessi di cui al più volte citato art. 34 sono tutti quelli indicati da codesta Federazione nella lettera *c*), che include anche le lettere *a*) e *b*), qualora siano ricoperti da lavoratori dipendenti di aziende o di enti del SSN, ad eccezione del Presidente del collegio dei revisori, in quanto trattasi di incarico non elettivo.

La suddetta interpretazione è stata condivisa anche con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che legge in conoscenza.

Tanto si rappresenta affinché codesta Federazione fornisca le opportune indicazioni a tutti gli Ordini territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariella Mainolfi



Referente: Dott.ssa Carla Cilfone
Email: c.cilfone@sanita.it



Protocollo: P-228/I.1

Data: 10 gennaio 2025

Rif.:

Oggetto: **Permessi di cui all'art. 34 LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Quesito FNOPI**

Spett.le Ministero della Salute Gent.ma Dott.ssa
DG Professioni Sanitarie e Risorse Umane del
Servizio Sanitario Nazionale presso il Ministero
della Salute
dgrups@postacert.sanita.it

Alla c.a.
Gent.ma Direttore Dott.ssa Mariella Mainolfi

Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche So-
ciali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Alla c.a.
Egregio Capo di Gabinetto Cons. Mauro Nori
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Spett.le Ministero della Salute,

Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

la scrivente Federazione Nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche – FNOPI è un ente pubblico non economico, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi allo svolgimento della professione infermieristica (si veda art. 1, c. 3, del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018).

Tra le funzioni che la legge attribuisce espressamente alla FNOPI vi sono i compiti di indirizzo, coordinamento e supporto amministrativo nei confronti degli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche - OPI.

Ciò posto, al fine di fornire il predetto supporto agli Ordini provinciali, la scrivente Federazione richiede, con la presente, il seguente chiarimento.

Come noto, dal 12 gennaio 2025 entrerà in vigore l'art. 34, co. 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203 che introduce per i *“vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale”* la possibilità di *“usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato”*.

La disposizione normativa sopra riportata attribuisce, dunque, le prefate prerogative ai *“vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie”*.

Ciò posto, si ritiene necessario ricevere chiarimenti in merito alle possibili limitazioni alla fruizione dei permessi in parola dovuta all'utilizzo della dicitura *“vertici elettivi”*.

Tale precisazione si rende necessaria, in particolare, in considerazione della complessità della struttura elettiva degli Ordini Provinciali e della scrivente Federazione nazionale.



Invero, gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono composti, secondo quanto previsto dal d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m.i. dai seguenti organi:

- il Presidente, legale rappresentante dell'ente,
- il Consiglio direttivo; organo di governo dell'ente, rappresentante della professione a livello provinciale;
- la Commissione di Albo Infermieri; organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- la Commissione di Albo Infermieri Pediatrici, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione, (ove costituita);
- il Collegio dei Revisori, organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell'ente.

Allo stesso modo, la scrivente Federazione, per quanto qui d'interesse, è composta dai seguenti organi:

- il Presidente, legale rappresentante dell'ente;
- il Comitato Centrale, organo di governo dell'ente, rappresentante esponentiale della professione a livello nazionale;
- la Commissione di Albo Infermieri, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- la Commissione di Albo Infermieri Pediatrici, organo collegiale al quale è affidato l'autogoverno della professione;
- il Collegio dei Revisori, organo preposto alla vigilanza sulla gestione contabile dell'ente.

All'interno di ogni commissione d'Albo è nominato, altresì, un Presidente con funzione di rappresentanza e coordinamento dell'organo.

Sono individuati, inoltre, sia all'interno dei Consigli Direttivi (Comitato Centrale) che delle Commissioni di Albo le figure del Segretario, del Vice Presidente e per il solo Consiglio Direttivo (Comitato Centrale) anche la figura del Tesoriere.

Tanto premesso, appare opportuno l'intervento di codesti spett.li Ministeri affinché sia chiarito se, nel novero dei "vertici elettivi" debbano essere ricompresi tutti i componenti degli Organi elettivi degli Ordini provinciali e della scrivente Federazione nazionale ovvero se la possibilità di fruire dei permessi debba essere limitata:

- a) al solo Presidente del Consiglio Direttivo (del Comitato Centrale, per la Federazione Nazionale);
- b) al Presidente del Consiglio Direttivo (del Comitato Centrale, per la Federazione Nazionale) e ai Presidenti delle Commissioni di Albo di Infermiere e di Infermiere Pediatrico e del Collegio dei Revisori;
- c) non solo ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ma anche ai Vice Presidenti, ai Segretari e ai Tesorieri dei Consigli Direttivi (del Comitato Centrale per la Federazione) e delle Commissioni di Albo di Infermiere e di Infermiere Pediatrico.

Consapevoli dei molteplici e pressanti impegni istituzionali di codesti spett.li Ministeri si confida comunque in un celere riscontro anche in considerazione della necessità di fornire tempestivamente agli Ordini provinciali indicazioni chiare ed univoche, ai fini della corretta applicazione della normativa in argomento.

Cordiali saluti.

La Presidente

Dott.ssa Barbara Mangiacavalli

Firmato digitalmente da

Barbara Mangiacavalli

C = IT